



Camera di Commercio
Latina



**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
FINALIZZATI ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA CIVILE E
COMMERCIALE AI SENSI DEL D.LGS. N.28/2010**

(Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 18 ottobre 2013)



Art.1 - Istituzione, scopo ed ambito di applicazione

E' istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina il Servizio di Mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti tra due o più soggetti su diritti disponibili, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale, ai sensi del D.Lgs.n.28/2010 e del successivo regolamento di attuazione emanato con D.M. n.180/2010.

Art. 2 - Ufficio di Segreteria

Presso il Servizio di Mediazione opera un Ufficio di Segreteria, di seguito denominato anche "Segreteria", retto da un funzionario responsabile del servizio, il quale svolge un ruolo di coordinamento tra le parti nel corso del procedimento e disimpegna compiti di natura amministrativa, organizzativa e gestionale.

Coloro che operano presso l'Ufficio di Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010.

Su richiesta della parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al D.Lgs. n.28, del 4 marzo 2010, l'Ente camerale, ai sensi ed in conformità all'art.7, comma 2, lett.c) de Decreto del Ministero della Giustizia n.180, del 18 ottobre 2010, potrà a suo insindacabile giudizio, stipulare convenzioni con enti pubblici o società private abilitate ed in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Le società private, dovranno essere solo società di capitali e partecipate, per almeno il 40 %, da associazioni imprenditoriali di categoria rappresentate nel Consiglio Camerale.



Le convenzioni potranno essere stipulate per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione anche solo per determinate materie.

Art.3 - Il mediatore

Il mediatore non ha poteri decisori, ma aiuta le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore è individuato dal Segretario Generale o da un suo delegato fra gli iscritti in un apposito Elenco tenuto dalla Camera di Commercio di Latina e formato sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza, desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nel suddetto elenco.

Sulla base delle convenzioni di cui all'art.2, il Mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri organismi di mediazione

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'Allegato B) del presente Regolamento.

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

Nelle controversie di particolare complessità o che richiedono specifiche competenze tecniche, la Segreteria può concordare con le parti e con il mediatore la nomina di uno o più coadiutori.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore o dei coadiutori individuati.

Art.4 - Criteri per la nomina dei mediatori

Ferme restando le competenze del Segretario generale o di un suo delegato nella individuazione del mediatore, presso la Segreteria del servizio di mediazione devono essere conservati, per ciascun mediatore, fascicoli contenenti un curriculum vitae dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.

Per ciascun mediatore il Responsabile della Segreteria deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza



professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore, annualmente, deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

Il Responsabile della Segreteria provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.

Il Responsabile della Segreteria, sulla base di una istruttoria sommaria della procedura e dopo aver valutato i curricula professionali dei mediatori (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori potenzialmente idonei a ricoprire l'incarico.

Ove si tratti di controversia che presenti profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.

Ove si tratti invece di controversia rientrante in ambiti che sono da ponderarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.

L'esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'organismo. Deve essere oggetto di valutazione l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Deve essere altresì oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.

L'assegnazione dell'incarico avviene previa verifica della disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.

Qualora si individuino per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, si dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.

Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Qualora, per motivi di opportunità, non venga accolta la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

Art.5 - Avvio del procedimento



Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un'apposita clausola contrattuale ovvero su disposizione del Giudice e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito web camerale.

Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di mediazione;
- le generalità e i recapiti delle parti e, se richiesti dalla legge, o comunque nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
- l'oggetto della controversia, precisando se si tratta di un'ipotesi ex art. 5, commi 1 bis e 2 del D.Lgs. n.28/2010;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile
- la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile della Segreteria decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, la Segreteria sospende il procedimento e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali la Segreteria comunicherà l'impossibilità di dare corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

La Segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

La sede del primo incontro, così come degli eventuali incontri successivi è fissata presso gli uffici della Camera di Commercio di Latina, o eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e la segreteria.

La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro e, al contempo, invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo



idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima dell'incontro, confermano la loro presenza all'incontro. La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.

Art.5 bis - Il primo incontro fra le parti

Il primo incontro con il mediatore, le parti e i loro legali, nei casi in cui la loro presenza è richiesta dalla legge, si svolge con l'obiettivo di chiarire alla parti medesime la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione; invitare le stesse e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, verificandone insieme anche l'opportunità. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo. In tal caso, nulla sarà dovuto per le spese di mediazione.

Le parti devono farsi assistere da un avvocato, quando la legge espressamente lo prevede e possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

In ogni caso le parti partecipano al primo incontro, così come agli eventuali incontri successivi personalmente. In casi particolari, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

Se al termine del primo incontro, le parti decidono di procedere con la mediazione devono corrispondere le spese di mediazione al più tardi entro la data fissata per il successivo incontro. Dette spese sono dovute in solido da ciascuna parte.

Art.6 - la procedura di mediazione

Il mediatore è libero di condurre la mediazione nel modo che ritiene più opportuno, senza formalità di procedura.

Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.

Su richiesta del mediatore, può essere designato un consulente tecnico, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenere gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Art. 7 - Esito dell'incontro di mediazione

Il verbale di mediazione (sia in caso di raggiungimento dell'accordo conciliativo, sia in caso di mancato accordo) è un documento sottoscritto dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge; con esso si dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente, dell'impossibilità di una parte a sottoscrivere il verbale medesimo.

Quando l'accordo non è raggiunto e tutte le parti del procedimento concordemente lo richiedano, il mediatore formula una proposta di accordo.



La proposta di conciliazione è comunicata alle parti, per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una della parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Se è raggiunto l'accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.28/2010, ove tutte le parti siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi da fare e non fare, nonché per l'iscrizione e ipoteca giudiziale. In tal caso, gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta formulata ai sensi dei commi 2, 3 e 4; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

In caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore ne dà atto in apposito verbale sottoscritto dallo stesso e dalle parti che hanno partecipato.

Il processo verbale, nel quale devono altresì essere riportati, gli estremi dell'iscrizione della Camera di Commercio di Latina nel Registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, è depositato presso la Segreteria e, di esso, è rilasciata copia a tutte le parti che lo richiedono, previo versamento integrale delle spese di mediazione.

Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Art.8 - Riservatezza

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengono, il mediatore e gli altri soggetti eventualmente partecipanti sono tenuti alla riservatezza nei confronti delle altre parti.



Parimenti il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione; a tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti alla Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso, avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore e i funzionari camerali non possono essere citati quali testimoni in merito al contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Art.9 - Tirocinio assistito

Il tirocinio assistito consiste sia nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso, sia nella partecipazione a successivi incontri, guidati dai mediatori del Servizio e/o esperti, per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti. Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco, e determinerà il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso.

Art.10 - Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento, che si estende a tutti gli atti depositati nelle sessioni comuni, ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. I dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art.11 - Scheda di valutazione del servizio



Al termine del procedimento di mediazione, a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio redatta secondo il modello di cui all'Allegato D), del presente regolamento, per gli adempimenti di cui all'art.7, comma 5, lett. b) del DM n.180/2010.

Art.12 - Sospensione o cancellazione dal Registro degli Organismi di Mediazione

In caso di sospensione o cancellazione della Camera di Commercio di Latina dal Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, disposte ai sensi dell'art.10, del DM 180/2010, i procedimenti di mediazione pendenti saranno trasmessi, previo pagamento dei prescritti diritti, ad altro Organismo di Conciliazione avente sede nel circondario del Tribunale di Latina, se esistente, ovvero a quello avente sede nel circondario più vicino.

Art.13 – Costo della Procedura

Il costo della procedura è determinato con riferimento al tariffario e ai criteri di determinazione di cui all'Allegato A), del presente Regolamento.

Conformemente a quanto previsto all'art. 17, comma 5 bis del D.Lgs. n.28/2010, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. n.28/2010 cit., la parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni in materie di spese di giustizia) non è tenuta a versare alcuna indennità. A tal fine essa dovrà depositare unitamente alla domanda di mediazione o all'atto dell'adesione alla procedura apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui veridicità dovrà essere oggetto di controllo, anche a campione, da parte della Segreteria del Servizio di Mediazione.

Art.14 - Adempimenti e responsabilità delle parti

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce apposita procura al proprio rappresentante nel caso in cui essa non possa partecipare personalmente alla procedura;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti la richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia e l'indicazione della competenza territoriale;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione di non avere avviato presso altri organismi la medesima procedura.



La Camera di Commercio di Latina non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'ufficio;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione.

Allegato A): INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

Allegato B): CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Allegato C): REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

Allegato D): SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE